



5874

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante *“Interventi per i Giochi olimpici invernali “Torino 2006”*, che, all’articolo 2, ha istituito l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici; ;

VISTO l’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”*, il quale prevede che *“le residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia Torino 2006”*;

VISTA la legge 8 maggio 2012, n. 65, recante *“Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»”*;

CONSIDERATO che il termine di cui al citato articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007 è stato più volte prorogato e, da ultimo, è stato prorogato, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2024, con il quale il dott. Vincenzo Michele Coccolo è stato nominato, ai sensi del citato articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, Commissario liquidatore per le attività residuali dell’Agenzia Torino 2006, fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2024, con il quale, in relazione all’incarico commissariale di cui citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2024, ai sensi del citato articolo 3, comma 25, della legge n. 244 del 2007, è stata determinata, altresì, la dotazione di mezzi e di personale necessari al funzionamento dell’Agenzia nonché il compenso da attribuire al Commissario liquidatore, dott. Vincenzo Michele Coccolo;

VISTO l’articolo 6-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, introdotto dalla legge di conversione 9 dicembre 2024, n. 189, recante *“Disposizioni in materia di liquidazione delle attività connesse ai Giochi olimpici «Torino 2006»”*;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 6-bis del decreto-legge n. 155 del 2024, il quale *“ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006”* prevede che *“la gestione e il mandato del commissario di cui all’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuità, sino a un massimo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il commissario di cui al primo periodo, che assume la denominazione di “commissario per l’attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n.*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

65", *subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa*";

VISTO, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 155 del 2024, il quale prevede che *"Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, e ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge n. 65 del 2012 [...] al commissario di cui al comma 2 del presente articolo sono trasferiti alla regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forza alla struttura commissariale confluisce nella Società di committenza Regione Piemonte S.p.A."*;

VISTO il comma 4 del citato articolo 6-bis, che stabilisce che *"Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;

VISTA la nota n. 3156 del 19 dicembre 2024, con la quale il Ministro per lo sport e i giovani *"ai fini della continuità del lavoro fin qui svolto efficacemente"* ha proposto *"di confermare il dott. Vincenzo Michele Coccolo nell'incarico di Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65, restando inalterato il compenso percepito dal commissario succitato come stabilito dal DPCM del 4 novembre 2024"*;

VISTO il curriculum vitae del dott. Vincenzo Michele Coccolo, collocato in quiescenza;

VISTA la circolare n. 6/2014 dell'allora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la quale è stato precisato che il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi, cariche di governo o collaborazioni a soggetti già lavoratori privati e o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non si applica agli incarichi *"dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici"*;

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Vincenzo Michele Coccolo, concernente l'insussistenza di cause di inconfirmità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché, l'assenza di conflitto di interessi ad assumere l'incarico di Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65;

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Vincenzo Michele Coccolo ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO pertanto, di dover dare attuazione all'articolo 6-bis del citato decreto-legge n. 155 del 2024 e, per l'effetto, dichiarare che il dott. Vincenzo Michele Coccolo, nominato Commissario liquidatore per le attività residuali dell'Agenzia Torino 2006 ai sensi del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2024, prosegue, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del sopra richiamato decreto-legge n. 155 del 2024, la gestione e il mandato di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, assumendo la denominazione di Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

legge 8 maggio 2012 n. 65, e subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici, la quale è conseguentemente soppressa;

RILEVATO che la legge 9 dicembre 2024, n. 189, di conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, è entrata in vigore il 13 dicembre 2024, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

RITENUTO che, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato commissariale di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue, senza soluzione di continuità, fino al 12 dicembre 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività e il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, il dott. Vincenzo Michele Coccolo, nominato Commissario liquidatore per le attività residuali dell'Agenzia Torino 2006 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2024, richiamato in premessa, prosegue, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del sopra richiamato decreto-legge n. 155 del 2024 e fino al 12 dicembre 2026, la gestione e il mandato di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Il commissario di cui al comma 1 assume la denominazione di Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65.
3. Il Commissario subentra in tutti rapporti attivi e passivi facenti capo all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di Torino 2006.
4. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2024.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 GEN. 2025

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 167/2025

Roma, 17.01.2025

IL RESPONSABILE

IL DIRIGENTE